



*Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE  
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Regione Siciliana

Alla c.a del Commissario straordinario ex  
DPCM 16/4/2021,

Arch. Ornella Segnalini

e del Capo Dipartimento dell'Acqua e dei  
Rifiuti,

Ing. Calogero Foti

[dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)

**OGGETTO:[ID\_6284] Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9, del D.Lgs.152/2006  
relativa al progetto di completamento della diga di Pietrarossa in Sicilia. –  
Comunicazione di improcedibilità dell'istanza.**

Con nota prot. 30396 del 3/08/2021, acquisita al prot.85969/MATTM del 04/08/2021, il Commissario straordinario ex DPCM 16/4/2021 ed il Capo Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, della Regione Siciliana hanno presentato istanza per una procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c.9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto richiamato in oggetto.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare, è stata trasmessa la lista di controllo, predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104” e relativi allegati.

Nella lista di controllo e nella documentazione allegata all'istanza il proponente dichiara che l'intervento sottoposto a valutazione consiste in un “mero completamento” del progetto esecutivo della diga di Pietrarossa in Sicilia, approvato nel 1983 prima dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria, i cui lavori, interrotti nel 1997 a tre mesi dal completamento, erano stati eseguiti per una percentuale pari al 95% e che il progetto di completamento dell'opera è totalmente conforme a quello approvato nel 1983, del quale si prevede di ultimare, utilizzando gli stessi materiali all'epoca previsti, la realizzazione degli ultimi 6-7 metri del coronamento.

Nella documentazione succitata è stato dichiarato altresì che la diga di Pietrarossa è un'opera incompiuta ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 ed a tal proposito viene evidenziato che “i casi analoghi delle dighe di Cumbidanovu e Monti Nieddu in Sardegna sono stati ritenuti non assoggettati a VIA”.

Il proponente ha evidenziato altresì che “Il progetto esecutivo della diga, approvato nel 1983 in data antecedente all'entrata in vigore del DPCM n. 377 del 1988, non fu sottoposto a procedura di VIA.

*In considerazione dell'avanzato stato di esecuzione dei lavori, l'opera fu successivamente inserita al n. 37 dell'elenco delle dighe non più assoggettabili a procedura di VIA, allegato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999.*

*Il progetto finanziato consiste nel mero completamento di quello approvato nel 1983 (vedi sezione del 1983 e sezione dell'attuale progetto definitivo), fatti salvi gli adeguamenti imposti dalle norme nel frattempo sopravvenute in materia antisismica (adeguamento delle fondazioni delle opere in*

ID Utente: 4286

ID Documento: CreSS\_05-Set\_05-4286\_2021-0060

Data stesura: 05/08/2021



Resp.Set: Pieri C.

Ufficio: CreSS\_05-Set\_05

Data: 13/08/2021

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

*c.a. e rifacimento della casa di guardia secondo il progetto originario), in materia idraulica (predisposizione del progressivo rialzo dello scarico di fondo e della presa in sinistra) e di sicurezza sui luoghi del lavoro (cunicoli interrati di areazione del cunicolo trasversale e via di fuga).*

*La sistemazione del pendio in frana è realizzata sulla base del progetto approvato nel 1996, con un risparmio tuttavia di circa 4/5 dei movimenti di terra all'epoca previsti grazie agli ulteriori sondaggi effettuati di recente per mettere a punto il progetto definitivo.*

*L'area del bacino non è interessata da SIC o ZPS o altri vincoli di interesse comunitario. Non è sottoposta a vincoli paesaggistici, ad eccezione di limitate aree oggetto di forestazione e dei corsi d'acqua. E' presente, come sopra accennato, il sito di interesse archeologico di Casalgrismondo (vincolati ope legis solo gli eventuali reperti)."*

Il proponente ha dichiarato inoltre che il progetto di completamento non comporta impatti negativi e significativi rispetto all'opera già realizzata e che pertanto non debba essere assoggettato a procedura di valutazione ambientale.

A supporto della suddetta affermazione, nella documentazione sono stati citati due casi analoghi relativi alla Diga di Cumbidanovu e della Diga di Monti Nieddu, entrambe in Sardegna, per le quali il Ministero dell'Ambiente si era espresso ritenendo che non dovessero essere sottoposte a VIA, in quanto i rispettivi progetti erano stati approvati in data antecedente all'entrata in vigore delle norme sulla VIA.

Con particolare riferimento al caso della Diga di Cumbidanovu, citata nella lista di controllo si rappresenta che con nota prot. 629 del 8/02/2021, acquisita al prot. 13718/MATTM del 10/02/2021, il proponente Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, dopo aver illustrato brevemente la storia pregressa dei lavori di costruzione della diga ed aver ricordato che *"l'opera è stata inserita, nel recente schema di DPCM contenente l'elenco delle opere infrastrutturali ritenute strategiche per il Paese e i nominativi dei relativi commissari straordinari"* aveva chiesto alla scrivente Direzione Generale *"al fine di consentire la precisa definizione del procedimento autorizzativo in materia ambientale, il parere in merito all'attuale validità del parere di non assoggettabilità a VIA dell'opera in oggetto rilasciato da codesta Divisione con nota 10710/VIA//2003 in data 19.09.2003."*

Con nota 18703/MATTM del 22/02/2021 la scrivente Direzione ha riscontrato la suddetta richiesta prendendo atto di quanto dichiarato dal proponente in merito al fatto che *"la nuova progettazione definitiva prevede il completamento dell'opera nella sua configurazione originale, senza modificare le caratteristiche dimensionali dello sbarramento (altezza, volume d'invaso, tipologia costruttiva ecc.) né, tantomeno, la sua posizione e che eventuali modifiche riguarderanno solamente i necessari adeguamenti alle norme tecniche sopraggiunte (ad esempio in materia di impianti elettrici)"*, e ritenendo *"di poter confermare il parere rilasciato da questa Amministrazione con nota 10710/VIA//2003 in data 19/09/2003, ovvero che gli interventi di completamento della diga non siano da assoggettare a VIA, in quanto non paiono apportare potenziali impatti ambientali negativi e significativi aggiuntivi rispetto all'originario progetto di massima, autorizzato nel 1987."*

Tutto ciò premesso si rappresenta quanto segue.

La Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9, del D.Lgs.152/2006 si applica *"per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le*

*prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d)*” e, ai sensi del co. 9- bis “*Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi*”.

Per quanto sopra il progetto di completamento “*totalmente conforme a quello approvato nel 1983*”, antecedentemente all’entrata in vigore della disciplina in materia di VIA ed inserito nell’elenco delle dighe non più assoggettabili a procedura di VIA, allegato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, non rientra nelle fattispecie alle quali si applica il procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9, del D.Lgs.152/2006.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di non poter accogliere l’istanza di verifica preliminare per come formulata e si comunica che la stessa non è procedibile.

Purtuttavia, trattandosi di un opera inserita al n. 37 dell’elenco delle dighe non più assoggettabili a procedura di VIA, allegato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, in quanto il progetto esecutivo della stessa è stato approvato nel 1983 in data antecedente all’entrata in vigore del DPCM n. 377 del 1988, si ritiene che le conclusioni cui è pervenuto lo scrivente dicastero per i casi analoghi delle dighe di Cumbidanovu e di Monti Nieddu possano essere confermate anche per l’intervento in esame, qualora il completamento dell’opera avvenga nella sua configurazione originale, senza modificare le caratteristiche dimensionali dello sbarramento (altezza, volume d’invaso, tipologia costruttiva ecc.) né, tantomeno, la sua posizione e che eventuali modifiche, che nella documentazione allegata all’istanza sono solamente accennate, riguardino solamente i necessari adeguamenti alle norme tecniche sopraggiunte.

## **Il Dirigente**

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)